



COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 4	
DEL 30.01.2018	

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: IMU anno 2018. Approvazione aliquote.

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore 20.40 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
ROMEDA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
PEDROCCHI DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
CHITO' MARCO	CONSIGLIERE	Presente
CALDINELLI ELISA	CONSIGLIERE	Presente
BURLOTTI DAVIDE	CONSIGLIERE	Assente
TURELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
SECLI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
RIVA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
MARINI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
TOSELLI SILVESTRO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: IMU anno 2018. Approvazione aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la legge 27.12.2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC);

che la IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU)
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- della Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che con il presente provvedimento si intendono approvare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2018;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono esentati dal pagamento dell'imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del DL 201/2011;
- ai sensi dell'art. 1 comma 708 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;
- ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 28 ottobre 2013 n. 124 sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale propria gli immobili c.d. "merce" ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi dell'art. 9 bis del d.l. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, è assimilato all'abitazione principale l'immobile posseduto da cittadini italiani residenti AIRE in pensione, purché lo stesso non risulti locato o concesso in comodato d'uso;

Richiamato l'art. 1 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28.12.2015 n.208) il quale dispone come segue:

- Il comma 10 interviene sull'art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU.

Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.

Con la lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

-Al comma 13 viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

-Il comma 15 integra l'articolo 13, comma 2 del dl 201 che prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.

-Il comma 16 sostituisce il comma 15bis dell'articolo 19 del dl 201 del 2011, prevedendo l'esclusione dall'imposta sugli immobili situati all'estero non solo dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate "di lusso" ("che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"), per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro.

-Il comma 25 abroga la disciplina recata dall'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, relativa all'istituzione, a decorrere dal 2016, dell'imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Considerato che per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), dal 2013:

- -gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D, per la quota dello 0,76 per mille (aliquota standard), sono di pertinenza dello Stato;
- -è di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché la quota eccedente lo 0,76 per mille degli immobili di categoria D, di cui al periodo precedente;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 1 del 06/03/2014 con la quale è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC*" e s.m.i.;

Richiamata la propria deliberazione n. 09 del 08.06.2015 con la quale è stato rettificato il "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC*";

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 27/12/2017 con la quale sono state proposte le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2018 come segue:

- a) **0,88%** aliquota altri immobili comprese le aree fabbricabili;
- b) **0,35%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
- c) detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente;

Ritenuto di confermare quanto deliberato dall'organo esecutivo con la suddetta delibera;

Precisato:

- -che il gettito derivante dalla quota IMU è previsto in circa euro 854.770,00;
- -che, come disposto dall'art. 1 comma 380 lett. b) della legge 228/2012, i Comuni partecipano al finanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale (Fondo ripartito fra i Comuni a titolo di trasferimento statale);
- che il D.P.C.M. 10/10/2013 ha stabilito i criteri con i quali il Ministero dell'Interno quantifica le quote di cofinanziamento a carico dei comuni;

- che per il 2018 la quota a carico del Comune di Sale Marasino è stabilito in euro 171.769,24
- che per il 2018 è prevista una riduzione IMU del 50% sui comodati gratuiti pari a € 3.000,00
- che, per quanto sopra, il gettito per il 2018 è previsto in euro 680.000,00;

Visto l'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale testualmente recita

“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Visto l'art. 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2017 nr 205 il quale testualmente recita:

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»;*
- b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017» ».*

Ritenuto di confermare per l'anno 2018 le stesse aliquote e detrazioni previste per gli anni 2015 e seguenti e, pertanto,

- **ALIQUOTA 3,5** (tre/cinque) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- **ALIQUOTA 8,80** (ottovirgolaottanta) per mille tutti gli altri immobili compreso aree edificabili;

Dato atto che in base all'art. 1 comma 677 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 il Comune determina le aliquote IMU tenendo conto che la somma delle aliquote IMU e TASI deliberate per lo stesso anno non superino l'aliquota massima IMU applicabile e pertanto il 6 per mille per le abitazioni principali e 10,60 per mille per gli altri immobili;

Considerato che l'aliquota TASI per l'anno 2018 è determinata nella misura del 2,5 per mille per l'abitazione principale di categoria A1 A8 e A9 per cui la somma delle due aliquote (IMU+TASI) non eccede il limite massimo consentito pari al 6 per mille;

Considerato che l'aliquota TASI per l'anno 2018 è determinata nella misura dello 0 per mille per le altre fattispecie immobiliari per cui la somma delle due aliquote (IMU + TASI) non eccede il limite massimo consentito pari al 10,60 per mille;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 36 del 29/01/2014 con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile della IUC;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all'ente locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007) che stabilisce che le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi comunali devono essere approvate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine dell'approvazione del bilancio hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Dato atto che il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

Visti i pareri allegati al presente atto;

Con la seguente votazione: **Favorevoli:** 7; **Contrari:** 3 (Secli, Marini, Toselli); **Astenuti:** 0;

D E L I B E R A

1-Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2-Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno anno 2018:

- d) 0,88% aliquota altri immobili comprese le aree fabbricabili;
- e) 0,35% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

3-Di determinare le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale, classata nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2018:

- a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente;

4-Di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

5-Di dare atto che é riservata allo Stato la quota l'intero gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota base (0,76%);

6-Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2018;

7-Di dare atto che il versamento dell'IMU deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 e che le scadenze sono fissate nel 16 giugno (prima rata) e 16 dicembre (seconda rata) e che è, comunque, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

8-Di dare atto che il responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione e assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

9-Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione tariffaria, relativa all' IMU, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

10-Di disporre che il presente atto venga pubblicato all' Albo pretorio in line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69.

Su proposta del sindaco, stante l'urgenza;

Con successiva e separata votazione favorevole unanime;

11-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.